

POLIDEMOS

DAMIANO PALANO
(a cura di)

DEMOCRAZIE NELLA TEMPESTA

Vecchie fratture e nuove turbolenze in un mondo in disordine

EDUCatt

DOI: 10.69117/POLIDEMOS.20.26.002

L'asimmetria del potere nel secondo mandato di Donald Trump: l'esito più recente di un problema antico

CRISTINA BON*

Abstract. This essay examines the constitutional tensions exposed by Donald Trump's second administration, arguing that its assertive use of unilateral presidential action has intensified long-standing asymmetries within the U.S. system of separated powers, while revealing unresolved structural weaknesses in American constitutional government. It focuses on four contested areas: birthright citizenship, emergency and foreign-affairs powers, federal spending, and the removal of independent agency officials. Recent Supreme Court decisions are read as moments in which public policy is increasingly shaped by the interaction between the White House and the Court, while Congress struggles to reassert itself mainly through the power of the purse.

Keywords: executive power; separation of powers; U.S. Constitution; Supreme Court; government shutdowns.

Dal momento del suo insediamento, il 20 gennaio 2025, la seconda amministrazione Trump è stata messa sotto stretta osservazione mediatica per la postura decisionista del Presidente e per il pericolo che questo stile di gestione presidenziale

* Università Cattolica del Sacro Cuore; cristina.bon@unicatt.it.

comprometta il sistema di equilibrio di poteri disegnato dai costituenti 240 anni fa[1]. Questi timori rivelano in realtà una questione più profonda, che riguarda la tenuta complessiva del sistema costituzionale statunitense, un problema portato ormai da anni all'attenzione del pubblico da studiosi del calibro di Robert Dahl o Bruce Ackerman (Dahl, 2003; Ackerman, 2010; cfr. anche Levinson, 2006): la tesi condivisa da questi studiosi è che la costituzione federale sia un congegno difettoso ai fini delle garanzie democratiche, almeno per come è intesa oggi la democrazia. E questo nonostante, nel corso del tempo, abbia subito revisioni importanti per quanto riguarda l'estensione dei diritti civili e politici e la democratizzazione del processo elettorale. Come Dahl sottolineava venticinque anni fa, la costituzione statunitense, sia perché figlia del suo tempo (la fine del '700), sia perché frutto più di compromessi che di alti ideali condivisi, incorporò originariamente molti elementi strutturali antidemocratici: schiavitù, sistema indiretto e oligarchico di elezione presidenziale, elezione indiretta dei senatori, rappresentanza egualitaria in Senato; requisiti di accesso al suffragio non precisati e delegati agli Stati; la mancanza di limiti costituzionali al potere giudiziario; limitati poteri congressuali (Dahl, 2003, pp. 15-20). Motivo per cui, nel corso della storia, la Carta di Philadelphia non ha infatti mai impedito la sistematica violazione dei principi incardinati nel *Bill of Rights* (libertà di stampa, di associazione, *due process of law*, divieto di tortura) sul territorio degli Stati Uniti. Al di là delle drammatiche vicende storiche legate alle questioni razziali (schiavitù, *Jim Crow*'s Laws, confinamento dei Nativi americani) gli Stati Uniti sono spesso risultati deficitari nel promuovere uniformemente l'eguaglianza economica e sociale, o anche i diritti di genere. I motivi

[1] L'analisi delle politiche pubbliche e delle vicende giudiziarie esaminate è aggiornata a settembre 2026, mese in cui si è conclusa la stesura del saggio.

di queste carenze non vanno attribuiti solo al testo costituzionale: in parte dipendono da scelte di politica pubblica, come l'applicazione, negli ultimi decenni, dei modelli di mercato alle politiche sociali che, secondo alcuni autori, hanno aumentato le diseguaglianze e diminuito la sicurezza sociale (Katz, 2002); tuttavia, lo strutturale decentramento politico-amministrativo implicito nel sistema costituzionale federale ha sempre reso profondamente asimmetrica la garanzia dei diritti civili, sociali ed economici. Infatti, in assenza di garanzie costituzionali o di specifiche normative quadro federali, gli Stati hanno ampia possibilità di intervento, sia nell'ambito delle scelte di politica pubblica, in particolare la gestione del Welfare (soprattutto a partire dagli anni '80 del secolo scorso), sia nel campo della tutela dei diritti individuali- un sistema che lascia spazio a diversi livelli di sperimentazione, sia in senso progressista, sia conservatore (Woodward-Burns, 2021; Bryner, 2006).

La questione costituzionale, dunque, esiste da sempre e la seconda amministrazione Trump la sta rendendo ben visibile, con particolare riferimento ai rapporti fra gli organi istituzionali che rappresentano le tre principali funzioni di governo: il Congresso, il Presidente e la Corte Suprema. In particolare, la critica mossa a Donald Trump è quella di esasperare la già esistente asimmetria fra presidenza e Congresso attraverso l'uso spregiudicato degli ordini esecutivi in virtù di interpretazioni estensive delle leggi federali – soprattutto laddove queste ultime contengano o alludano ad una delega di potere decisionale al Presidente.

Anche in questo caso, va detto che la separazione dei poteri configurata dalla costituzione americana è oggetto di polemica e acceso dibattito da molto tempo. Sebbene l'impianto costituzionale federale sia stato criticato fin dal momento della sua nascita, il sistema di governo diviso iniziò ad essere duramente attaccato negli anni '70 dell'800 e per motivi diametralmente

opposti a quelli a cui stiamo assistendo oggi. A quell'epoca, significativamente definita da Mark Twain Gilded Age (Twain-Dudley, 1873), a sbilanciare gli equilibri istituzionali era il Congresso, ostaggio di pratiche lobbystiche senza controllo, gestite da Commissioni legislative che deliberavano a porte chiuse. Tale situazione portò l'allora giovane studioso – e futuro presidente degli Stati Uniti – Thomas Woodrow Wilson ad accusare il Congresso di detenere un potere assoluto ed irresponsabile e di privare i cittadini americani di un carattere fondamentale della democrazia rappresentativa: il dibattito pubblico. Per Wilson, in quel momento storico "the most important, most powerful man in the government of the United States in time of peace" non era certo il Presidente, bensì lo *Speaker of the House of Representatives* – descritto come "a potent party chief, the only chief of any real potency" – mentre i *legislative committee*s, non i Dipartimenti, svolgevano una effettiva funzione ministeriale (Wilson, *Cabinet Government*, 1879, pp. 147-148). La critica di Wilson si inserì in un movimento di riforma amministrativa da cui partì il progressivo rafforzamento dell'apparato esecutivo federale e, soprattutto, del ruolo del Presidente come interprete dell'opinione pubblica e agente propulsore di politiche pubbliche. Un ruolo che lo stesso Wilson, una volta conquistata la Casa Bianca, cercò di coltivare e che Franklin Delano Roosevelt, negli anni '30, portò al massimo livello. La Presidenza Roosevelt segnò lo spartiacque che, negli ultimi novant'anni, assieme all'evoluzione del sistema partitico, alla progressiva perdita di efficacia legislativa del Congresso e al ruolo degli Stati Uniti come potenza egemonica, ha decretato la predominanza dell'esecutivo nel sistema di equilibrio dei poteri, provocando la levata di scudi di buona parte di studiosi e opinione pubblica.

Queste considerazioni non tolgono eccezionalità all'esperimento trumpiano, ma sicuramente aiutano a capire il motivo

per cui gran parte delle decisioni unilaterali del 47° Presidente degli Stati Uniti abbia innescato accesi dibattiti di legittimità di carattere sia prettamente legale, sia più teorico-istituzionale, finendo per disorientare osservatori nazionali e internazionali, sopraffatti dalla quantità esorbitante di questioni costituzionali su cui prendere posizione in tempi brevissimi. Il disorientamento in materia costituzionale generato dalla gestione trumpiana della presidenza porta a constatare che, nonostante la Repubblica federale abbia ormai più di 240 anni di vita, alcuni nodi cruciali dei rapporti istituzionali non siano ancora stati risolti. La seconda amministrazione Trump ha infatti mostrato come, soprattutto nell'ambito dello spazio di azione presidenziale, non esistano spesso né chiari perimetri legali, né un orientamento politico di massima largamente condiviso.

Le principali questioni di costituzionalità sollevate dall'azione presidenziale, e spesso accompagnate da accese proteste pubbliche, nonché dall'opposizione di diverse corti statali e federali, hanno riguardato finora quattro ambiti principali: la cittadinanza, lo spazio di azione unilaterale in campo internazionale, gli interventi ex-post sul budget federale (i.e. la cancellazione di stanziamenti già approvati dal Congresso) e, infine, la rimozione di personale burocratico senza giusta causa. In ciascuno di questi casi, le eventuali ricadute dell'azione del Presidente sull'equilibrio dei poteri risultano evidenti.

Al primo ambito di azione, quello sulla cittadinanza, può ricondursi l'Executive Order del 20 gennaio 2025 (E.O. 14160, January 20, 2025), che ha proposto una interpretazione restrittiva del XIV emendamento, al fine di impedire il conferimento della cittadinanza ai nati sul territorio statunitense da genitori che non posseggono la cittadinanza americana o che non posseggono un permesso di residenza permanente negli Stati Uniti. Altre azioni riguardanti la cittadinanza hanno incluso

l'uso estensivo delle forze dell'ICE – in alcune circostanze supportate anche dalla Guardia Nazionale – per colpire l'immigrazione irregolare e, più recentemente, il tentativo di intervenire sulle liste elettorali statali, con specifico riferimento alle modalità e ai requisiti di ammissione del voto per posta (E.O. 14399, 31 marzo 2026).

A fronte delle numerose cause statali e federali derivate dall'E.O. 14160, e delle ingiunzioni universali preliminari emesse da tre corti nel giugno 2025, in *Trump v. Casa, Inc.*, la Corte Suprema (con maggioranza di 6 a 3) invalidò l'applicazione su scala nazionale delle sentenze pronunciate dalle corti inferiori, aprendo di fatto alla possibilità concreta che l'amministrazione Trump potesse ignorare o aggirare le ingiunzioni delle corti inferiori e, al tempo stesso, non presentare ricorso, così da evitare sconfitte legali o, peggio, sentenze di incostituzionalità valide su scala nazionale (Vladeck, 2026a; Lampe, 2026). È lo scenario del cosiddetto "appellate void", profilato da Andrew Coan (professore di diritto costituzionale dell'Università dell'Arizona). In sostanza, si tratta di una "lacuna giurisdizionale in cui i tribunali federali di grado inferiore non dispongono di strumenti efficaci per far rispettare le proprie decisioni nei confronti di un esecutivo recalcitrante, e i tribunali di grado superiore non hanno alcuna via evidente per intervenire" (Coan, 2025, traduzione dell'autrice). In altre parole, tolta la possibilità per le corti federali inferiori di estendere a livello nazionale le proprie ingiunzioni, in assenza di un appello che arrivi alla Corte Suprema, le sentenze si applicano a singoli casi specifici, rendendo quindi necessario che ogni soggetto giuridico persegua singolarmente la propria causa. Questa lacuna è gia stata peraltro sfruttata strategicamente dalla seconda amministrazione Trump, a fronte delle sentenze di diversi tribunali distrettuali invalidanti gli ordini esecutivi emanati, fra febbraio e marzo, contro specifici studi legali coinvolti

nelle indagini sulle elezioni del 2020 o nelle cause legali ai danni del Presidente. In questo caso, l'amministrazione ha evitato inizialmente di impugnare le sentenze, rispettando le ingiunzioni particolari, continuando però ad utilizzare i provvedimenti previsti dagli *executive orders* contro altri studi legali che hanno poi scelto di patteggiare (Coan, 2026).

Sulla questione della cittadinanza, le novità più recenti hanno tuttavia modificato in modo significativo questo quadro. Il 30 giugno 2026, in *Trump v. Barbara*, la Corte Suprema è entrata nel merito della questione e ha dichiarato che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori presenti illegalmente o temporaneamente nel Paese sono "subject to the jurisdiction" degli Stati Uniti e, pertanto, cittadini alla nascita ai sensi della *Citizenship Clause* del XIV emendamento (*Trump v. Barbara*, No. 25-365 (U.S. June 30, 2026); Campbell, 2026). L'esito della controversia ridimensiona quindi il rischio sostanziale di una revisione presidenziale unilaterale dello *ius soli*: la Corte ha riaffermato la portata ampia della cittadinanza per nascita e ha impedito che l'Esecutivo potesse ridefinire, mediante ordine presidenziale, una garanzia costituzionale radicata nel XIV emendamento e nella tradizione giudiziaria. Resta tuttavia aperto, per il futuro, il problema istituzionale sollevato da *Trump v. Casa*: la limitazione delle ingiunzioni universali può incidere sulla rapidità e sull'uniformità della tutela giudiziaria contro iniziative presidenziali di dubbia costituzionalità.

Quello della cittadinanza è un caso molto diverso dall'imposizione, sempre per ordine esecutivo, di dazi all'importazione sulla base di una legge federale del 1977, *l'International Emergency Economic Power Act*, originariamente intesa a porre limiti ai poteri emergenziali del Presidente – concessi dal Congresso fin dal 1917 e non regolamentati fino agli anni '70. Lo IEEPA conferisce al presidente la possibilità di "indagare, regolare o proibire [..] qualsiasi transazione in valuta estera,

trasferimenti di credito o pagamenti" tramite istituti bancari "importazione o esportazione di valute e titoli […]" ma anche la possibilità di regolare, proibire o annullare operazioni di vario tipo (trasferimento, trasporto importazione o esportazione …) di proprietà poste sotto la giurisdizione degli Sati Uniti, o ancora, di confiscare beni di stati o cittadini di paesi in guerra con gli Stati Uniti (Casey – Elsea – Rosen, 2025). La sentenza della Corte del 20 febbraio 2026 si è limitata a constatare che, fra gli strumenti economici e commerciali a disposizione del presidente in situazioni di emergenza nazionale, lo IEEPA non prevede l'introduzione di dazi all'importazione. Si tratta, quindi, di una sentenza limitata ad una legge federale e che non entra nel merito del giudizio di legittimità sull'uso dell'*Emergency power* fatto da Trump. Posto che una serie di dazi all'importazione non dipendenti dallo IEEPA (come quelli su acciaio ed alluminio) e già peraltro introdotti durante la prima amministrazione Trump, non sono stati toccati dalla sentenza del 20 febbraio scorso, la decisione della Corte non ha impedito all'amministrazione di proseguire la politica commerciale protezionista sulla base di altri statuti federali (Buccarella, 2026, pp. 24-25). Tuttavia, mentre le misure previste dallo IEEPA possono rimanere potenzialmente in vigore per dieci anni, qualsiasi altro statuto federale che delega al presidente la possibilità di ordinare dazi alle importazioni è più restrittivo.

Il moderato intervento della *Supreme Court* sulla questione tariffaria conferma un fatto storico ormai consolidato, e cioè l'idea che l'ambito delle relazioni internazionali sia il settore privilegiato della politica unilaterale presidenziale. Sebbene continuino ad esistere posizioni anche molto distanti sul livello di discrezionalità del Presidente in politica estera, e sebbene esistano vincoli costituzionali e legali all'esercizio dei poteri presidenziali in ambito internazionale – ad esempio la condivisione del *treaty power*

con il Senato o la *War Powers Resolution* del 1973[2] – come si è visto sia nel caso dei bombardamenti contro le navi 'della droga' colombiane nell'autunno 2025, sia nell'operazione speciale che ha estradato negli Stati Uniti il Presidente Maduro ad inizio gennaio 2026 (Savage, 2026) o ancora nella decisione di attaccare l'Iran, il quadro costituzionale e legale statunitense non offre strumenti efficaci immediati per limitare l'azione presidenziale. Uno dei motivi più eclatanti di questo dato di fatto riguarda, nuovamente, la veneranda età del testo costituzionale che pone la dichiarazione di guerra del Congresso come vincolo preminente al war power presidenziale. Ma, almeno dalla fine del secondo conflitto mondiale, la guerra non segue più le regole convenzionali sette-ottocentesche, il che ha depotenziato completamente il dettato costituzionale. Pertanto, in mancanza di specifici vincoli legislativi, che esistono in casi specifici (ad esempio l'impossibilità del Presidente di decidere unilateralmente l'uscita degli Stati Uniti dal Trattato Nord Atlantico in virtù di una legge federale del 2023), i precedenti storici tendono ad avvallare un ampio ventaglio di iniziative presidenziali (Cfr., ad esempio Fisher, 1998).

L'amministrazione Trump è stata ampiamente contestata anche sul piano della riorganizzazione amministrativa e burocratica (Bon, 2026): mi limito qui a citare il lungo iter giudiziario riguardante il licenziamento di alti funzionari della Federal Reserve (*Trump v. Cook*) e della Federal Trade Commission (FTC) (*Trump v. Slaughter*), che ha sollevato l'eterna questione del braccio di ferro fra esecutivo e legislativo sul controllo delle agenzie indipendenti. Come nel caso della cittadinanza, anche queste due cause

[2] La *War Powers Resolution* è una legge federale approvata dal Congreso nel 1973 per limitare il potere del Presidente di dispiegare forze armate all'estero senza l'approvazione parlamentare [*United States Statutes at Large*, Volume 87, 93rd Congress, 1st Session, pp. 555-560]. L'Art. II, sec. 2. della Costituzione degli Stati Uniti, prevede il "consiglio e il consenso" del Senato per la ratifica dei trattati internazionali.

sono state sciolte dalla Corte Suprema a fine giugno 2026. Nel primo caso la Corte ha confermato la revoca di due commissari della FTC, riconoscendo al Presidente degli Stati Uniti un'ampia autorità di controllo sul personale di quelle agenzie federali indipendenti che esercitino funzioni esecutive. La stessa Corte non ha invece accordato al Presidente la medesima autorità discrezionale nei confronti dei governatori della Federal Reserve, considerata agenzia non direttamente dipendente dal vertice amministrativo federale e, quindi, strettamente disciplinata dalle disposizioni statutarie stabilite dal Congresso. Pur salvaguardando la FED, nel loro complesso le sentenze del giugno 2026 hanno consolidato il controllo presidenziale sulle agenzie indipendenti (L. Menand, 2026 e A. Scoseria Katz – J. Manners, 2026). A questo proposito, e con particolare riferimento al caso *Trump v. Slaughter* (riguardante il controllo presidenziale sui funzionari della FTC) Stephen Vladeck ha rimarcato come questa decisione rappresenti "the most important separation-of-powers ruling of the twenty-first century—and, by far, the most important decision of the current term. It embraces a remarkably strong form of the unitary executive theory" (Vladeck, 2026b).

Si può quindi osservare come tutte le principali azioni unilaterali perseguite da Trump per ottimizzare l'agenda presidenziale sui punti fondamentali del programma di governo (razionalizzazione della spesa federale, riorganizzazione dell'amministrazione, crescita economica, sicurezza nazionale e internazionale) abbiano dato origine a una serie di controverse battaglie giudiziarie. Tale situazione sta di fatto rendendo le politiche pubbliche della seconda amministrazione Trump il prodotto di un processo decisionale gestito fra Casa Bianca e Corte Suprema, che lascia il Congresso fortemente in secondo piano. In virtù di una maggioranza repubblicana risicata sia alla Camera dei Rappresentanti sia al Senato, in questo momento storico l'unico potere

costituzionalmente garantito al ramo legislativo per controbilanciare la Presidenza è il *power of the purse* (il controllo della spesa pubblica). Se, infatti, il bilancio federale generale e i 13 progetti di legge di spesa possono essere approvati a maggioranza semplice, per superare il *filibustering* in Senato (la possibilità, garantita dal regolamento del Senato, e spesso utilizzata dalle minoranze, di prolungare il dibattito e procrastinare il voto in aula) è necessaria una maggioranza aggravata dei due terzi. È quindi sul terreno del bilancio che Camera e Senato federali hanno principalmente tentato di restituire importanza al ramo legislativo, attraverso il blocco delle attività amministrative di tutto o parte del governo federale (*government shutdown*). Finora lo shutdown è occorso fondamentalmente due volte. Il primo, durato 36 giorni, fra il primo ottobre e il 5 novembre 2025, è diventato il più lungo della storia americana, mentre il secondo, che riguarda esclusivamente parte dei finanziamenti al *Department of Homeland Security*, è iniziato il 14 febbraio 2026 e si è concluso il 30 aprile. Nessuno dei due, tuttavia, sembra aver ottenuto gli effetti desiderati. Nel primo caso, i negoziati di bilancio si erano interrotti per l'opposizione democratica a tre principali misure sostenute dai repubblicani: il taglio di 120 miliardi di dollari in programmi ambientali e sociali, nonché di alcuni fondi per l'attuazione dell'*Affordable Care Act* e la sospensione di nuove assunzioni nel settore pubblico. Tuttavia, il prolungarsi dello stallo negoziale e del conseguente blocco dell'amministrazione federale, ha determinato una crisi senza precedenti, che ha finito per ripercuotersi sui Democratici, accusati di ostruzionismo dal Presidente. Il secondo *shutdown* parziale, nato dall'opposizione dei Democratici alle modalità di azione del *Customs and Border Protection* e dell'*Immigration and Customs Enforcement Agency* nelle operazioni di controllo federale dell'immigrazione irregolare, non ha comunque impedito l'attività delle suddette agenzie, dato che buona parte dei loro finanziamenti erano già stati approvati dalla riforma fiscale e

finanziaria del luglio del 2025 (*One Big Beautiful Bill*) (Wu, 2026; Lett, 2026).

Entrambi gli episodi, ma soprattutto il primo, hanno aperto crisi amministrative che "con il passare delle settimane, [hanno] assunto un carattere di scontro di legittimità [fra legislativo ed esecutivo] più che di bilancio", in cui la sospensione dei finanziamenti alla macchina federale è diventata "una modalità di regolazione del conflitto dei poteri" (Testa, 2025). Non è certo la prima volta la spesa pubblica federale si trasforma in terreno di scontro fra Presidente e Congresso. L'origine della questione di legittimità sulla gestione e l'allocazione dei fondi nazionali deriva quantomeno dallo studio di riforma del budget federale avviato dal Presidente William Howard Taft nella primavera del 1911 e sfociato, dieci anni più tardi, nella istituzione del *Bureau of the Budget* presso il Dipartimento del Tesoro (Fisher, 1975, pp. 9-35; Arnold, 1998, pp. 42-51). Certamente, però, anche in quest'ambito la seconda amministrazione Trump ha staccato un primato – le due crisi da shutdown più lunghe della storia americana in meno di 12 mesi – e sollevato nuovi quesiti legali e costituzionali.

Bibliografia

Ackerman, Bruce, *The Decline and Fall of the American Republic*, London, The Belknap Press of Harvard University Press, 2010

Arnold, Peri E. *Making the Managerial Presidency. Comprehensive Reorganization Planning*, 1905-1996, Lawrence, University Press of Kansas, 1998 (ed. or. 1989)

Bon, Cristina, *Una presidenza 'eterodossa': la riorganizzazione dell'amministrazione federale nel secondo mandato Trump*, in "Storia e Futuro", n. 64 (dicembre 2026) [in corso di pubblicazione]

Buccarella, Marco, *Gli effetti della pronuncia del 20 febbraio 2026 della Corte Suprema USA sulle relazioni commerciali internazionali: una possibile*

reviviscenza del multilateralismo?, in "DPCE online", vol. 1 (2026), pp. 23-52

Bryner, Gary, *Welfare Policy*, in "Center for the Study of Federalism", https://federalism.org/encyclopedia/no-topic/welfare-policy/

Campbell, Lucy, *What to know about the US supreme court ruling on birthright citizenship. What will Trump do now after justices' stunning rebuke to his anti-immigration agenda?*, in "The Guardian", June 30, 2026, https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/30/birthright-citizenship-explained-supreme-court

Casey, Christopher A. – K. Elsea, Jennifer – Rosen, Liana W., *The International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use*, Congressional Research Service, R45618, 2025, https://crsreports.congress.gov

Coan, Andrew, *The Appellate Void: Trump Could Defy Judges Without Confronting the Supreme Court*, in "Lawfare", October 31, 2025, https://www.lawfaremedia.org/article/the-appellate-void–trump-could-defy-judges-without-confronting-the-supreme-court

Corasaniti Nick – Gold Michael, *Trump Signs Order Seeking Federal Control of Mail Voting as He Promotes False Claims*, in "New York Times", March 31, 2026, https://www.nytimes.com/2026/03/31/us/politics/trump-mail-in-ballots-voting-executive-order.html

Fisher, Louis – Adler, David Gray, *The War Powers Resolution. Time to say Goodbye*, in "Political Science Quarterly", vol. 113 (1998), pp. 1-20.

Gerstein Johs – Cheney, Kyle, *Supreme Court blocks Trump effort to deploy National Guard troops to Illinois*, in "Politico", December 23, 2025, https://www.politico.com/news/2025/12/23/supreme-court-national-guard-ruling-00704962

Dahl, Robert A., *How Democratic Is the American Constitution?*, New Haven-London, Yale University Press, 2003 (ed. or. 2002)

Fisher, Louis, *Presidential Spending Power*, Princeton, Pricenton University Press, 1975

Hacker, Jacob S., *The Divided Welfare State. The Battle over Public and Private Social Benefits in the United States*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002

Lampe, Joanna R., *Nationwide Injunctions and Universal Judicial Relief One Year After Trump v. CASA*, Congressional Research Service, Report R49022, 7 luglio 2026, https://crsreports.congress.gov

Lett, Dominik, *The One Big Beautiful Bill Made ICE Shutdown-Proof and Eroded Fiscal Norms*, February 10, 2026, https://debtdispatch. substack.com/p/the-one-big-beautiful-bill-made-ice

Levinson, Sanford, *Our Undemocratic Constitution. Where the Constitution Goes Wrong (and How the People Can Correct It)*, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006

Katz, Michael B., *The Price of Citizenship. Redefining the American Welfare State*, New York, Metropolitan Books, 2001

Menand, Lev, *The Federal Reserve Exception to the Slaughter Rule. "Humphrey's Executor is Dead! Long Live Trump v. Cook!"*, in "Just Security", July 7, 2026 https://www.justsecurity.org/145707/slaughter-categorical-rule-cook-exception/

Savage, Charlie, Can the U.S. Legally 'Run' Venezuela After Maduro's Capture? Here's What to Know, in "New York Times", January 3, 2026, https://www.nytimes.com/2026/01/03/us/politics/maduro-venezuela-trump-legal-issues.html

Scoseria Katz, Andrea - Manners, Jane, *"Lost to History": Uses and Abuses of the Past in Slaughter and Cook*, "Just Security", July 10, 2026, https://www.justsecurity.org/145132/lost-history-slaugther-cook-scotus/

Scotus (Supreme Court of the United States), *Trump v. Barbara*, No. 25-365 (U.S. June 30, 2026) https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/25-365_4hdj.pdf

Testa, Luca, *Lo shutdown 2025 tra narrazione ed emergenza finanziaria*, 11 novembre 2025, in "DPCE online - Announcements", https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/276#_ftn1

Trump, Donald J. E. O. 14160, January 20, 2025, *Protecting the United States From Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats*, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-meaning-and-value-of-american-citizenship/

E.O. 14399, March 31, 2026, *Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections*, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/03/ensuring-citizenship-verification-and-integrity-in-federal-elections/. Cfr. anche (Corasaniti and Gold, 2026).

Twain, Mark - Dudley, Charles Warner, *The Gilded Age: a Tale of Today*, American Publishing Company, 1873

Vladeck, Stephen I., *Trump Will Lose the Birthright Citizenship Case. But in a Way, He's Already Won*, "New York Times", April 1, 2026, https://www.nytimes.com/2026/04/01/opinion/birthright-citizenship-case-trump.html

Vladeck, Stephen I.,236. *Three Thoughts Heading into the Last Decision Day of the Term*, on "Substack", June 30, 2026

Wilson, Thomas Woodrow, *Cabinet Government in the United States*, in "International Review", VI, August 1879

Wu, Ashley, *The D.H.S. Shutdown is the longest in History*, in "New York Times", April 1, 2026, https://www.nytimes.com/live/2026/04/02/us/trump-news?searchResultPosition=5#the-dhs-shutdown-is-the-longest-in-history

Democrazie nella tempesta offre una panoramica critica sullo stato delle democrazie contemporanee in un'epoca segnata da turbolenze politiche, economiche, tecnologiche, accelerate dalla "rivoluzione" di Donald Trump. L'obiettivo del volume è indagare come i sistemi democratici – vecchi e nuovi, consolidati e fragili – stiano reagendo alle sfide di un mondo caratterizzato da polarizzazione, disinformazione, competizione geopolitica, crisi economiche ricorrenti e trasformazioni profonde dell'opinione pubblica. Attraverso una struttura comparativa e una divisione per aree geografiche, il volume intende analizzare le condizioni di resilienza e vulnerabilità delle democrazie, mettendo a fuoco sia le dinamiche comuni sia le traiettorie divergenti. Ogni sezione, oltre a una cornice interpretativa generale, propone una serie di approfondimenti dedicati ai Paesi più rappresentativi e alle tendenze più significative. Ne emerge un quadro complesso: mentre alcune democrazie "mature" sembrano attraversare una crisi di legittimazione e rappresentanza, altre sperimentano nuovi modelli politici, forme ibride o percorsi di democratizzazione frammentati. La tempesta che investe le democrazie non è uniforme, ma costituisce il segno di un passaggio d'epoca che richiede nuove categorie interpretative.

Damiano Palano è Direttore di Polidemos e dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

DEMOCRAZIE NELLA TEMPESTA

Vecchie fratture e nuove turbolenze in un mondo in disordine

Damiano Palano (a cura di)

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell'Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione);
librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: libri.educatt.online
ISBN: 979-12-5535-601-1



euro 48,00